

PIO OSPIZIO S. MICHELE

Via Sterzi, 139 - 37054 NOGARA (VR)

Tel. 0442/88076 Fax 0442/88311

P.I. 00553710237 - C.F. 80009870231

Determinazione n. 175 del 6 ottobre 2026

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021, le cui disposizioni sono state integrate dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2022 – 2024 sottoscritto in data 23/02/2026;

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 79 del CCNL 2019-2021 e s.m.i che suddivide tali risorse in:

- risorse stabili (comma 1), che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili (commi 2 e 3), che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che pertanto hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell’anno 2017 (art. 79, comma 1 del CCNL Triennio 2019-2021 con rimando all’articolo 67 comma 1 del CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell’indennità di comparto a carico del fondo, per euro 96.212,73;
- altre risorse stabili (art. 79, comma 1 del CCNL 2019-2021 con rimando all’articolo 67 comma 2 del CCNL Triennio 2016-2018):
 - lett. a): euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di euro 2.080,00;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – euro 1.125,00;
 - lett. c): retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio negli anni dal 2017 al 2025 euro 81,77;
 - Articolo 79 comma 1 lett. b) CCNL 2019-2021 euro 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018 per un importo complessivo di euro 2.450,50;
 - Articolo 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019-2021: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – euro 1.144,00;

- Articolo 58 comma 1 CCNL 2022-2024 incremento risorse stabili pari allo 0,14% del Monte Salari 2021 per euro 1.055,47;
- decurtazione per conglobamento dell'indennità di comparto ai sensi dell'articolo 60 comma 2 CCNL 2022-2024 per euro 3.526,72

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Dato atto che non si rilevano decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026 - parte stabile - ammonta ad euro 100.622,75

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili:

- Articolo 79 comma 2 lett. b) CCNL 2019-2021 euro 5.660,00 come previsto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 11 agosto 2026;
- Articolo 79 comma 2 lett. c) CCNL 2019-2021 euro 34.440,84 come previsto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 11 agosto 2026;
- Articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 0,22% sul monte salari 2018 per euro 1.325,79 come previsto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 11 agosto 2026;
- Articolo 58 comma 1 CCNL 2022-2024 incremento risorse stabili pari allo 0,14% del monte salari 2021 per euro 2.110,95 a valere una tantum per gli anni 2024-2025
- RIA personale cessato nel 2025 per i ratei non corrisposti per euro 18,87

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026 - parte variabile – ammonta ad euro 43.556,45;

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2026 è pari ad euro 144.179,20

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi derivanti da:

- rinnovi contrattuali, di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018 e all'articolo 79 comma 1 lett. b) e d) CCNL 2019-2021
- risorse previste dall'articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021 (0,22% monte salari 2018) sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei conti e che, pertanto il fondo soggetto al limite è pari ad euro 132.887,49;

Considerato che non risultano altre voci rientranti nel tetto del salario accessorio, il totale del salario accessorio per il 2026, rientrante nel tetto, è pari ad euro 136.414,21 aumentato della decurtazione per conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare pari ad euro 3.526,72 ai sensi dell'art. 60 comma 5 CCNL 2022-2024; tale importo risulta non superiore al corrispondente tetto 2016 (pari ad euro 136.414,21), non dando luogo a riduzioni.

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026, in conformità al dettato del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 e delle norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di euro 144.179,20;

2. di dare atto che le somme risultanti dal prospetto allegato sono impegnate agli appositi capitoli del Bilancio 2026/2028;

3. di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.